

854-23 R.G. Vol.



TRIBUNALE DI MANTOVA

Sezione Civile

Il Giudice Delegato,

- sciogliendo la riserva di cui al verbale del 21-3-2023 così provvede:

- esaminato il ricorso n. 854/23 R.G. Vol. depositato in data 16-2-2023, ai sensi degli artt. 12 co. 1, 18 e segg. del d. lgs. 14/2019 e successive modifiche, da

Trading Company s.r.l. (C.F.: _____ con sede in _____

con cui tale società ha chiesto che il Tribunale voglia confermare per 120 giorni (ovvero per il diverso periodo di tempo ritenuto di giustizia) le seguenti misure protettive:

a) divieto per i creditori di acquisire diritti di prelazione, se non concordati con la società

b) divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul suo patrimonio e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa, avuto in particolar modo riguardo ai titoli esecutivi ottenuti dai creditori indicati in ricorso (Aurelia SPV s.r.l., Kerma SPV s.r.l., Credit Agricole Italia s.p.a.) e con particolare riferimento ai procedimenti esecutivi immobiliari n. 163/22 e n. 16/23 entrambi pendenti avanti a codesto Tribunale;

c) conferma che, sino alla conclusione delle trattative e/o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non troveranno applicazione nei confronti della società gli articoli 2446 secondo e terzo comma, 2447, 2482 bis quarto, quinto e sesto comma e 2482 ter c.c. e la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 primo comma n. 4 e 2545 duodecies c.c.;

d) conferma del divieto di cui all'art. 18, quarto comma, del Codice della Crisi fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, di pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza, salvo revoca delle misure protettive disposte dal Tribunale, con particolare riguardo ai procedimenti esecutivi immobiliari n. 163/22 e n. 16/23 pendenti avanti al Tribunale di Mantova;

- ritenuta la propria competenza poiché la sede della società è situata nel circondario del Tribunale di Mantova;

- rilevato che sono state osservate le formalità previste dalla legge e quelle disposte con proprio decreto del 17-2-2023;

- osservato che si sono costituiti i creditori Aurelia SPV s.r.l. (titolare di un credito ipotecario di € 2.430.000,87 oltre accessori), Credit Agricole s.p.a. (titolare di un credito ipotecario di € 1.514.015,79 oltre accessori) i quali hanno entrambi chiesto il rigetto del ricorso assumendo 1) che il piano proposto sarebbe inidoneo a consentire il risanamento dell'impresa; 2) che non vi sarebbe sufficiente chiarezza in ordine al reale valore del compendio immobiliare; 3) che i canoni di locazione continuerebbero ad essere incassati dal custode degli immobili assoggettati alle procedure esecutive;

- rilevato che, all'udienza di trattazione, è altresì intervenuto il creditore dott.

(titolare di un credito chirografario pari a circa € 370.985,72) il quale ha chiesto la conferma delle misure protettive proprio affinché venga evitato il concreto pericolo di deprezzamento del patrimonio immobiliare;

- esaminata la relazione della professionista designata ex art. 12 d. lgs. 14/2019, avv. Elena Monticelli, la quale ha risposto ai seguenti quesiti posti con il decreto di convocazione del 17-2-2023 e ha allegato, nel corso dell'udienza, il c.d. test pratico poi depositato nel fascicolo telematico:

“1) effettui il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento secondo i criteri di cui al decreto dirigenziale del 28-9-2021 e ne esponga i risultati; 2) illustri la situazione economica e patrimoniale dell'impresa; 3) verifichi l'attendibilità della documentazione allegata al ricorso; 4) valuti la idoneità

del progetto del piano di risanamento a conseguire, in un'ottica prognostica, il risultato perseguito sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità; 5) accerti la funzionalità delle misure protettive richieste dal ricorrente ai fini del perseguimento dell'obiettivo di risanamento dell'impresa; 6) indichi se siano state instaurate serie trattative con i creditori.”;

- osservato che la predetta professionista, esaminata la documentazione contabile ed effettuati gli opportuni accertamenti anche presso svariati creditori, premessa la scarsa significatività dei risultati ottenuti dalla elaborazione del test di cui al decreto dirigenziale del 28-9-2021, ha concluso affermando che il risanamento possa essere perseguito mediante una modifica del piano proposto con il ricorso e consistente nel soddisfacimento dei creditori con pagamento di somme a saldo e stralcio, nella vendita diretta di alcuni cespiti, attualmente locati, agli occupanti che hanno manifestato la loro disponibilità in tal senso, nella vendita diretta degli altri immobili in tre/quattro anni il tutto dietro prestazione di garanzia da parte di una società terza di acquistare l'invenduto in tale arco temporale ed infine mediante l'avvio di nuove iniziative nel campo del fotovoltaico, dando atto che con tutti i principali creditori sono già stati fissati ulteriori incontri per verificare la possibilità di una soluzione concordata della crisi;

- considerato che per l'accoglimento della istanza di concessione delle misure protettive debbono ricorrere i presupposti costituiti, quanto al *fumus boni iuris*, dalla ragionevole probabilità di perseguire il risanamento aziendale tramite l'avvio di trattative con il ceto creditorio (v. 12 co. 1 e 2, 17 co. 5 e 19 co. 4 del d. lgs. 14/2019), e, quanto al *periculum in mora*, dal pregiudizio che l'instaurazione o la prosecuzione di un'azione esecutiva e/o cautelare possa compromettere siffatta finalità, con il limite (desunto dall'art. 19 co. 6 d. lgs 19/2014; v. anche art. 6 co. 4 della direttiva UE n. 1023/2019) costituito dal fatto che le misure in questione debbono essere concretamente finalizzate ad assicurare le trattative e proporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori (sui presupposti per la concessione della misura si

vedano Trib. Milano 17-1-2022 e Trib. Treviso 4-10-2022 tutte reperibili, come le altre di seguito citate, su www.ilcaso.it);

- ritenuto, in ordine al primo presupposto, di aderire all'orientamento secondo cui è consentito anche al debitore insolvente (quale è senz'altro l'attuale società istante come si desume dalla stima dell'attivo e del passivo nonché dall'esistenza di procedure esecutive immobiliari) ricorrere al rimedio in esame (v. Trib. Brindisi 25-7-2022) e ciò a condizione che l'insolvenza appaia reversibile (cfr. Trib. Bergamo 25-5-2022; Trib. Roma 21-11-2022; Trib. Roma 6-10-2022) atteso che la finalità perseguita dal legislatore (in attuazione della direttiva UE n. 1023/2019) è stata quella di approntare uno strumento normativo volto a favorire il recupero dell'efficienza aziendale e imprenditoriale ed evitare, in conseguenza dell'esercizio di azioni esecutive e/o cautelari da parte dei singoli creditori, il depauperamento del patrimonio e la dispersione dei valori (in particolare, ma non esclusivamente, dei c.d. *asset intangibles*) con danno per l'intero tessuto economico e ciò allo scopo di meglio tutelare le stesse pretese creditorie in alternativa alle procedure di liquidazione concorsuali o singolari, come si evince sia dalla direttiva *insolvency* (si vedano i "considerando" n. 2-4-24 nonché gli artt. 4 e 6 dell'articolato normativo) sia dagli artt. 12 co. 1 e 2, 17 co. 5 e 19 co. 4 del d. lgs. 14/2019;

- ritenuto altresì di condividere l'orientamento secondo cui non occorre che il piano di risanamento risulti completamente perfezionato al momento del deposito del ricorso potendo essere approntato anche all'esito delle trattative con i creditori condotte con l'ausilio dell'esperto stante la natura preliminare e preparatoria della fase che si apre con la proposizione del ricorso ai sensi degli artt. 18 e segg. del d. lgs. 14/2019 finalizzata ad avviare un percorso di accompagnamento dell'impresa in crisi alla fuoriuscita dalla medesima e che richiede il fattivo concorso anche dei creditori (si veda anche il disposto di cui all'art. 23 che fa riferimento alla conclusione delle trattative), purché appaia delineato un progetto di massima che delinei in termini di verosimiglianza e coerenza l'obiettivo del risanamento (in tal senso si vedano Trib. Padova 2-3-2023; Trib. Piacenza 22-12-2022; Trib. Roma 6-10-

2022; Trib. Treviso 4-10-2022 e Trib. Pescara 5-5-2022), laddove tale scopo appare sufficientemente delineato nella relazione dell'esperto sia pure mediante una sostanziale modifica della proposta originariamente formulata dalla società istante e sopra riportata nei termini essenziali;

- osservato che la ragionevole possibilità di un intervento finanziario di un terzo si desume da quanto riportato nella relazione e ribadito in udienza dalla professionista nominata;

- rilevato altresì che anche i creditori che hanno chiesto il rigetto del ricorso hanno tuttavia manifestato la disponibilità a cooperare per valutare la possibilità di verificare la fattibilità di un piano diretto al risanamento dell'azienda confermando la fissazione di ulteriori incontri con la società istante e con l'esperto;

- considerato che il piano proposto non è finalizzato unicamente alla ristrutturazione del debito (ciò che sarebbe incompatibile con la finalità avuta riguardo dalla legge: cfr. Trib. Bergamo 15-3-2022; Trib. Livorno 8-2-2023) ma contempla anche lo sviluppo dell'attività di impresa nel campo del fotovoltaico ciò che implica l'intento di proseguire nell'attività di impresa benché ciò, al momento, sia stato unicamente prospettato in termini generali;

- osservato che le risultanze (negative) desumibili dal c.d. test pratico offrono utili elementi di conoscenza e valutazione anche per i creditori ma non sono di per sé dirimenti e debbono essere valutate unitamente agli altri elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria, tenendo anche conto dei possibili sviluppi derivanti dalle trattative (non interrotte nel caso di specie) con i creditori;

- ritenuto, quanto al *periculum*, che l'inizio o la prosecuzione delle azioni esecutive già radicate possa concretamente compromettere il raggiungimento dell'obiettivo unitario e complessivo costituito dal risanamento aziendale sia perché verrebbero pregiudicate le trattative con i creditori che non avrebbero interesse a coltivarle ove *medio tempore* lasciati singolarmente liberi di agire esecutivamente, trattative che, per avere una possibilità di successo, debbono essere instaurate con il maggior numero di essi e, per quanto possibile, in condizioni di parità, sia perché sussiste il

pericolo che la vendita in tempi ravvicinati dell'intero compendio immobiliare nel corso di procedure esecutive potrebbe comportare l'incasso di somme significativamente inferiori rispetto a quelle prevedibilmente ricavabili dalla loro cessione nel medio periodo e a seguito di vendite dirette sia in quanto la prosecuzione delle esecuzioni instaurate impedirebbe irreversibilmente la possibilità di sviluppare nuove iniziative imprenditoriali nel campo del fotovoltaico, ciò che potrebbe avvenire utilizzando parte degli immobili di proprietà della società istante;

- ritenuto, conclusivamente, che sussistano i presupposti di legge per l'accoglimento delle invocate misure e che i rilievi sollevati dai creditori Aurelia SPV s.r.l. e Credit Agricole s.p.a. non siano, allo stato, meritevoli di accoglimento, evidenziandosi altresì, quanto al bilanciamento delle posizioni creditori/debitore, che la conferma delle misure non ne pregiudica in modo significativo gli interessi;

- considerato, quanto alla durata delle misure, che appare opportuna fissarla nella misura massima di 120 giorni (decorrenti dal giorno della pubblicazione nel registro delle imprese dell'istanza di applicazione delle misure protettive unitamente all'accettazione dell'esperto) avuto riguardo alle attività negoziali e materiali ancora da compiersi, apparendo opportuno evidenziare sin d'ora che la richiesta di eventuale proroga delle misure protettive dovrà dare atto delle linee generali del piano di risanamento in concreto prospettato, dello stato delle trattative con i creditori e delle specifiche iniziative assunte per lo sviluppo dell'attività nel campo del fotovoltaico;

- considerato, quanto alla richiesta di emissione dei provvedimenti di cui supra ai punti c) e d) che si tratta di effetti che conseguono automaticamente *ex lege*, rispettivamente, in conseguenza della presentazione del ricorso e della dichiarazione resa dall'imprenditore istante, come si desume dal testo degli artt. 18 co. 4 e 20 co. 1 del d. lgs. 14/2019 sicché nessuna statuizione va adottata al riguardo;

- ritenuto che la complessità degli interessi coinvolti e la discrezionalità delle valutazioni e decisioni rimesse al giudicante giustifichino l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite;

P.T.M.

- conferma per la durata di 120 giorni (decorrenti dal 16-2-2023) e nei confronti di tutti i creditori le misure di protezione assunte con decreto del 17-2-2023 sicché a) i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa e, inoltre, b) i creditori interessati dalle misure protettive non possono unilateralmente rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di applicazione delle misure protettive;
- dispone che l'esperta nominata segnali tempestivamente a questo Giudice ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato che possa giustificare la revoca delle misure di protezione o l'abbreviazione della loro durata;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite;

Si comunichi alle parti e all'esperta nominata.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza al Registro delle Imprese entro il giorno successivo al deposito.

Mantova, 23 marzo 2023.

IL GIUDICE DELEGATO

dott. Mauro P. Bernardi